
2 **Aspetti legislativi del bilinguismo in Europa e in Italia**

Sommario 2.1 Bilinguismo e diglossia in Europa. – 2.2 Lo scenario italiano. – 2.2.1 Le lingue minoritarie tutelate dalla legge italiana.

Nel capitolo 1 sono stati definiti i criteri classificatori esterni (vale a dire sociolinguistici) che consentono di distinguere una lingua da un dialetto, e si è sottolineato il fatto che il rapporto tra queste due entità è di tipo egemonico e non è immutabile, nel senso che può cambiare nel tempo. In questo capitolo si parlerà dei fenomeni che avvicinano la lingua standard ai dialetti e i dialetti alla lingua standard, noti come fenomeni di convergenza, e verrà preso in considerazione il modo in cui una comunità di parlanti può fare di una delle varietà del proprio repertorio linguistico uno strumento di autodeterminazione, passando in rassegna i casi più significativi nello scenario europeo.

2.1 Bilinguismo e diglossia in Europa

Lo scenario europeo è caratterizzato da una diffusa rilevanza delle varietà promosse a lingue standard nella vita quotidiana delle comunità bilingui (come già segnalato da Auer 1998; 2005). Se prima

dell'affermarsi di Internet le cause di tale processo erano da attribuire alla grande mobilità che contraddistingue le società industriali, al processo di centralizzazione operato dagli Stati nazionali (si pensi, ad esempio, al ruolo avuto dalla leva militare nel mettere assieme gente di provenienza e parlate diverse), alla diffusione dei mass media tradizionali (su tutti, radio e televisione) e ai cambiamenti nei sistemi dell'istruzione, è proprio Internet che ha reso più evidente il processo di standardizzazione delle lingue. Le conseguenze linguistiche di questo fenomeno sono molteplici:

1. un processo di convergenza che dai dialetti porta alla lingua standard (si veda il concetto di 'advergenza' in Mattheier 1996) e viceversa. Attraverso questo processo, le lingue standard assumono tratti regionali (processo noto come 'regionalizzazione') mentre i dialetti tendono da una parte a convergere verso le lingue standard e dall'altra a eliminare i tratti più peculiari che li contraddistinguono (con la conseguente creazione di koinè regionali; cf. cap. 1);
2. un cambiamento nei rapporti diglottici delle diverse comunità linguistiche determinato dall'emergere di numerose varietà intermedie tra le lingue standard e i dialetti che vanno a riempire lo spazio strutturale tra lingua A e lingua B, fenomeno che Bellman (1998, 24) propone di chiamare 'diaglossia' (cf. anche Jaspers 2017);
3. un processo di graduale passaggio alla lingua standard.

Vandekerckhove e Britain (2009) offrono una panoramica delle diverse configurazioni tra varietà A e varietà B nell'Europa occidentale, sottolineando che la tendenza generale (pur con tante eccezioni) è quella che va in direzione del livellamento e della koineizzazione, grazie al ruolo prominente dei dialetti urbani. Per la Norvegia, che si dimostra il Paese con la maggiore attitudine alla valorizzazione dei dialetti, gli autori rimandano al contributo di Røynealand (2009). La situazione norvegese è unica quanto ad atteggiamenti positivi nei confronti dell'uso dei dialetti, ad apertura all'uso di varietà non standard anche in contesti formali e pubblici e ad alto tasso di diversità dialettale. Probabilmente, la maggiore dimostrazione di tale predisposizione ai dialetti è proprio la mancanza di una lingua standard nazionale forte e l'alta variazione negli standard scritti (basti pensare al fatto che ci sono due standard scritti diffusi, il *Bokmål* e il *Nynorsk*). Tuttavia, viene registrata una nuova tendenza a un livellamento regionale in direzione dei dialetti urbani, poiché mostrare una certa affiliazione regionale pare essere diventato più importante che mostrare un'affiliazione più strettamente locale.

Nella vicina Svezia sono riconosciute legalmente due varietà principali, lo svedese standard (*Rikssvenska* o *Standardsvenska*), che è la lingua nazionale ed è modellato sulla varietà dell'area di Stoccol-

ma, e lo svedese di Finlandia, che è la seconda lingua nazionale in Finlandia. Insieme a queste due varietà, si conta un grande numero di dialetti, non riconosciuti dallo Stato, la cui sopravvivenza è dovuta alla separazione geografica dalle due aree che hanno contribuito alla codifica dello svedese standard, vale a dire Svealand e Götaland. Dello svedese standard si distinguono una forma scritta e una orale. La prima è stata sottoposta a un processo di codifica da parte dell'Accademia Svedese, ma nel parlato si registrano diverse varietà regionali che vengono usate anche in contesti ufficiali. Il prestigio accordato alla pronuncia dello svedese di Stoccolma, rispetto alle altre varietà sentite come più rurali, ricorda il rapporto sociolinguistico che c'è nel Regno Unito tra *Received Pronunciation* e i vari *dialects* regionali o locali (cf. § 1.1.1).

Per i Paesi Bassi, che presentano un quadro profondamente diverso, il punto di riferimento è il contributo di Goeman e Jongenburger (2009). Dalla loro inchiesta nazionale sull'uso dei dialetti emergono delle principali differenze a livello regionale. Nelle regioni occidentali e centrali il dialetto è usato poco a tutti i livelli, mentre nelle regioni periferiche a est, nord e sud si registrano livelli d'uso più alti. Gli autori registrano anche un rinato interesse nei confronti dei dialetti come marcatori di identità regionale in una società sempre più globalizzata. Tuttavia, a conti fatti, i dialetti olandesi nei Paesi Bassi sono a rischio, poiché associati sempre di più a degli stili di vita propri delle aree non urbanizzate. L'olandese (o neerlandese), che nella parte occidentale dei Paesi Bassi ha cominciato a essere standardizzato già nel XVII secolo, è parlato anche nelle Fiandre, la regione settentrionale del Belgio. Lì, tuttavia, la standardizzazione è estremamente più recente (inizi del XX sec.) e questo comporta una situazione molto più favorevole all'uso dei dialetti e delle varietà regionali. Le Fiandre sono, quindi, una regione di elevata diversità dialettale, specialmente nell'area occidentale (cf. Vandekerckhove 2009). Tuttavia, anche in questo caso si registrano tendenze di livellamento in direzione dei dialetti urbani, con la formazione di un nuovo regioletto (cioè di una lingua colloquiale regionale), una variante intermedia denominata *tussentaal*, che utilizza il vocabolario e l'inventario dei suoni dei dialetti delle regioni centrali di Brabante e di Anversa.

La parte meridionale del Belgio è invece terra del vallone, una varietà romanza affine al francese. Il vallone prevale sul piccardo e su altre varietà regionali ormai quasi del tutto scomparse. In ogni caso, il francese sta rapidamente soppiantando tutte le varietà regionali, anche nei domini privati (cf. Francard 2009) e presso i parlanti più giovani. Questa tendenza avrebbe potuto far presagire la morte dei dialetti. Invece, anche se le varietà regionali romanze, compreso il vallone, sembrano aver perso il dominio d'uso della comunicazione informale colloquiale, si è registrata una loro rivalutazione in seguito al loro uso in un ampio spettro di attività culturali che vanno dalle canzoni pop

alle attività teatrali, fino ad arrivare ai fumetti, tanto da far pensare a una possibile standardizzazione di una forma scritta di vallone. Tuttavia, secondo Francard (2009), c'è il rischio che ciò limiti il ricorso alle varietà valloni a motivazioni di tipo folkloristico.¹ La situazione in questa macroregione d'Europa è quindi piuttosto variegata.

In Francia, il livellamento dei dialetti, tendenza generale in Europa, trova forse il suo culmine, per via dell'influenza strabordante di Parigi come centro urbano e del successo della varietà parigina della borghesia che si è imposta come norma parlata cui aspirare presso tutti gli altri centri urbani del Paese, stroncando sul nascere ogni possibilità di promozione delle varietà locali. Ciononostante, anche in questo caso (cf. Hornsby 2009) si registra l'emergere di un francese regionale (solo leggermente distante dal francese standard), per lo meno nei grandi centri urbani del nord e del sud, che contrasta la forte tendenza all'omogeneità linguistica.

Hernández-Campoy e Villena-Ponsoda (2009) individuano per i dialetti della Spagna centrale e meridionale processi che vanno in direzioni opposte. Da una parte l'affermarsi di una koinè denominata *español común* 'spagnolo comune' come risultato della convergenza verso lo standard nazionale. Dall'altra, li formarsi nel sud del Paese di uno standard regionale parlato modellato sulla varietà di Siviglia (il *sevillano* appunto), come alternativa allo standard nazionale (cf. anche Narbona 2009; Méndez-García de Paredes, Amorós-Negre 2018). Un fenomeno simile si registra anche nelle Isole Canarie. Come si può vedere, quindi, lo scenario linguistico spagnolo è decisamente più dinamico di quello francese. A questo proposito, Kabatek (2016) segnala che in alcune regioni spagnole il contatto con le regioni bilingui adiacenti ha portato all'adozione di un discorso bilingue persino nei casi in cui la situazione linguistica locale si configura semplicemente come la presenza di un dialetto parlato leggermente distante dallo standard nazionale. Ad esempio, nel caso dell'aragonese, che è un dialetto parlato nelle valli dei Pirenei, gruppi urbani di nuovi parlanti che si trovano fuori da quei territori difendono una presunta 'lingua aragonese' proprio nel tentativo di promuovere una situazione bilingue, nonostante le varietà aragonesi si siano preservate senza alcuna unità linguistica. Tendenze simili si osservano nelle Asturie, in cui si giustifica la promozione di una 'lingua asturiana' per via di una certa diversità dialettale.²

Il catalano vanta una lunga tradizione letteraria, essendo lingua di cultura fin dal Medioevo, e ciò ha influito positivamente sia nell'o-

¹ Il rischio di confinamento per folklorizzazione appare altrettanto reale per varietà come quelle italoromanze meridionali, come discusso nel cap. 4.

² Radatz (1997) segnala che nella parte settentrionale della Bretagna la varietà locale parlata di francese ha cominciato a essere scritta come 'gallo'.

pera di rivitalizzazione della lingua sia, successivamente, nel suo essere accettata da parte dei parlanti come lingua di cultura e dell'amministrazione. Il catalano moderno è stato codificato agli inizi del XX secolo, talvolta con una tendenza puristica anticastigliana (cf. Dell'Aquila, Iannàccaro 2004, 108). Oltre che nella Catalogna, il catalano è lingua standard ufficiale anche nella Comunità valenziana e nelle Baleari e il suo standard scritto ammette qualche variante morfologica e soprattutto lessicale. Invece, a risolvere il problema dello standard orale interviene una pubblicazione ufficiale del 1996, con la quale vengono dettate le grandi linee della pronuncia del catalano in Catalogna che non escludono, tuttavia, alcune variazioni locali.

Nella Spagna moderna, per legge, è obbligatorio che tutti i cittadini dello Stato conoscano il castigliano, considerata lingua nazionale. Per Dell'Aquila e Iannàccaro (2004, 109) «questo forse è l'ultimo residuo della politica linguistica fortemente nazionalista che ha caratterizzato il periodo franchista». La Costituzione spagnola riconosce a tutte le comunità autonome pieni poteri nelle questioni linguistiche, amministrative (dove però lo spagnolo deve comunque figurare tra le lingue dell'amministrazione) e scolastiche. Le sei comunità autonome bilingui della Spagna sono: la Galizia (con galego e spagnolo), la Comunità autonoma basca e la Navarra (con basco e spagnolo) e le già citate Comunità valenziana, Baleari e Catalogna (con catalano e spagnolo). La ratio sottostante alla legislazione linguistica spagnola postfranchista, caratterizzata da ampie concessioni alle minoranze linguistiche, è quella di salvaguardare l'unità dello Stato, scongiurando i rischi secessionisti. Per effetto di tali norme, che dispongono comunque l'obbligatorietà dello studio dello spagnolo, i cittadini appartenenti alle comunità bilingui possono scegliere la lingua che preferiscono nei rapporti con l'amministrazione pubblica mentre nella restante parte dello Stato la lingua da usare è solo lo spagnolo. Conseguentemente, ai cittadini ispanofoni viene garantito l'uso dello spagnolo su tutto il territorio nazionale mentre ai cittadini appartenenti alle comunità autonome il diritto all'uso della propria lingua viene limitato al territorio destinatario dell'autonomia.

Possiamo estendere la panoramica offerta da Vandekerckhove e Britain (2009) considerando altri casi interessanti. Al momento della sua fondazione nel 1917, in Finlandia lo svedese era la varietà A e i dialetti finlandesi erano le varietà B, una situazione diglottica istituzionalizzata in bilinguismo (cf. Dell'Aquila, Iannàccaro 2004, 108). In quanto lingua di cultura riconosciuta dalla élite del Paese, lo svedese era stato l'unica lingua ufficiale della Finlandia fino all'inizio del XX secolo, mentre il finnico era considerato una varietà B, poiché il suo status di lingua scritta era ancora incerto e il suo impiego in letteratura ancora molto limitato. Ciononostante, il finnico era la lingua parlata dalla grande maggioranza della popolazione e presentava un bassissimo grado di variazione diatopica e diastratica.

Per tali ragioni, si è deciso che anch'esso sarebbe diventato lingua ufficiale della nuova Repubblica, insieme allo svedese, che era stato la lingua delle amministrazioni precedenti (sia svedese, sia russa). Attualmente, lo svedese viene considerato la lingua di minoranza in Finlandia, poiché il numero dei parlanti è sceso dal 19% al 6%, e di conseguenza anche i rapporti di forza tra le due varietà sono cambiati. Ciononostante, il bilinguismo del Paese non è in pericolo, poiché la sua Costituzione sancisce che è compito dello Stato garantire il diritto dei cittadini a usare la propria lingua materna in tutti gli ambiti pubblici e istituzionali e garantisce che le leggi siano redatte in entrambe le lingue. In Finlandia si è persino arrivati a progettare la suddivisione amministrativa del Paese così da avere il più alto numero possibile di comuni di lingua omogenea (cf. Dell'Aquila, Iannàccaro 2004, 110).

Il panorama linguistico nazionale del Lussemburgo è caratterizzato dall'utilizzo concomitante di ben tre lingue: al lussemburghese, considerato la prima lingua nazionale, si affiancano infatti il francese e il tedesco. La scuola lussemburghese, trilingue, parte da una dominanza del lussemburghese nei primi anni, ma l'uso di tale lingua viene sostituito da una sempre maggiore presenza del francese e del tedesco, che rimangono quasi le uniche lingue di insegnamento nelle classi superiori (cf. Dell'Aquila, Iannàccaro 2004, 123). In particolare, il tedesco assume una posizione preminente nella prima parte del processo formativo lasciando in situazione di subalterità il francese. In seguito, negli ultimi anni dei percorsi formativi maggiormente selettivi, i ruoli si invertono senza intaccare tuttavia lo spirito lussemburghese della scuola (cf. Tosi 2017, 233). L'esigenza di definire questo particolare regime linguistico confluisce nella legge costituzionale del 1984, nella quale viene attribuito al lussemburghese lo status di 'lingua nazionale'. Tuttavia, questa svolta costituzionale, circoscritta quasi del tutto all'ambito amministrativo e giudiziario, oltre alla mera affermazione identitaria, non determina alcuna variazione nel tradizionale utilizzo delle altre due lingue. La lingua francese continua a essere utilizzata in sede amministrativa e accademica, mentre il tedesco (che è lingua tetto omogenetica del lussemburghese) trova maggiore diffusione nelle relazioni commerciali e tra le classi medio-basse. Per relazionarsi con la pubblica amministrazione, i cittadini possono utilizzare liberamente ciascuna delle tre lingue riconosciute, sebbene come lingua scritta venga accordata una certa preferenza al francese. Come spiegano Dell'Aquila e Iannàccaro:

[questo sistema] può risultare particolarmente adatto in situazioni in cui la variante locale di minor prestigio e di standardizzazione più incerta trova la sua lingua tetto nella lingua ufficiale di un paese vicino (la Germania) e parallelamente è affiancata sul

suo territorio da una lingua ufficiale di famiglia diversa che ricopre le funzioni di varietà alta. In questo modo si ottiene di implementare l'uso della lingua di recente standardizzazione, dando nel contempo un carattere etnico all'intera istituzione scolastica, ma senza privare gli studenti della conoscenza della lingua ufficiale dello stato e della lingua internazionale più simile alla loro. Inoltre, acquisire la competenza in questa lingua tetto rafforza, per i contatti di calco o prestito lessicale o comunque di elaborazione della lingua che ne possono derivare, la competenza della propria varietà nativa; d'altra parte, la presenza nel repertorio di tutte e tre le varianti è un indubbio vantaggio economico, oltre che marcatore identitario. (Dell'Aquila, Iannàccaro 2004, 123)

Una peculiarità tutta lussemburghese la si riscontra nell'approccio del Lussemburgo rispetto al fattore linguistico. Sebbene appartenga ai membri costitutori dell'Unione Europea, questo Paese non ha mai chiesto l'inserimento del lussemburghese tra le lingue ufficiali dell'Unione e, circostanza ancora più singolare, non ha mai sottoscritto la Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali e linguistiche (cf. Tosi 2017, 233). In sede di ratifica della Carta Europea sulle lingue regionali o minoritarie, il Lussemburgo ha quindi dichiarato di non avere al suo interno lingue minoritarie o regionali.

La Svizzera rappresenta l'esempio più antico di una comunità multilingue che si basa su suddivisioni territoriali (cf. Dell'Aquila, Iannàccaro 2004, 34). Si tratta di uno Stato federale composto da 26 fra cantoni e semicantoni, ciascuno dei quali è dotato di una propria Costituzione, di un proprio Parlamento e di un alto grado di potere politico. Secondo la Costituzione federale, le lingue ufficiali del Paese sono il tedesco, il francese, l'italiano e il romancio. Quest'ultimo però, nel cantone in cui è parlato, gode comunque di un prestigio di molto inferiore a quello del tedesco a livello nazionale e, naturalmente, internazionale.³ Nel cantone monolingue italiano i rapporti con l'amministrazione possono essere tenuti solo in tale lingua, che la Costituzione federale riconosce come lingua nazionale (dal 1848) e come lingua ufficiale (dal 1938), accordandole uno statuto simile alle grandi lingue maggioritarie, cioè il tedesco e il francese (cf. Mercurio 2021, 162-3). Oltre al cantone monolingue italiano, si contano quattro cantoni monolingui francesi, tre bilingui francese-tedesco e uno trilingue tedesco, italiano e romancio. I restanti cantoni sono tutti monolingui tedeschi. I rapporti civili e amministrativi, includendo tra questi ultimi anche quelli relativi all'istruzione, ancorché all'in-

3 Sulla situazione di difficoltà del romancio nel cantone dei Grigioni, di cui ormai non restano più parlanti monolingui, cf. Dell'Aquila, Iannàccaro 2004, 34-5.

terno di comunità plurilingui, sono tenuti all'uso della lingua ufficiale cui fa riferimento il comune di appartenenza.

Restando in tema di Stato federale e di comunità multilingue ma passando all'area balcanica, il panorama linguistico dell'ex Jugoslavia, costituita dalle repubbliche federate di Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Serbia, Montenegro, Macedonia del Nord e dalle province autonome della Voivodina e del Kosovo, risultava caratterizzato, al momento della sua dissoluzione nel 1990, dall'uso di tre lingue coufficiali: lo sloveno, il serbo-croato e il macedone.⁴ Tra queste il serbo-croato, in quanto lingua parlata dalla maggioranza, godeva di una posizione di vantaggio soprattutto di tipo istituzionale. Si può affermare, tuttavia, che l'uso delle lingue e dei vari dialetti eventualmente presenti all'interno di alcune minoranze non è mai stato scoraggiato da parte del governo comunista. Una consistente storiografia, infatti, si è soffermata su come i partiti comunisti al potere abbiano generalmente tenuto in alta considerazione i sentimenti nazionali nel tentativo di rafforzare la propria legittimità e prevenire il «nazionalismo reazionario» (cf. Abram 2018, 94). L'attenzione rivolta dalle istituzioni ai diritti delle minoranze e alle differenze etniche, linguistiche e religiose, diviene funzionale, però, solo all'interno di un sistema socioeconomico florido ed equamente diffuso nel territorio nazionale. La scissione di queste repubbliche con le relative dichiarazioni di indipendenza, com'era facilmente prevedibile, ha infranto quella forma di equilibrio che si era raggiunta riguardo all'uso parlato e a quello amministrativo delle suddette lingue. Come evidenziato da Dell'Aquila e Iannàccaro,

All'interno di ogni repubblica era in uso, nei rapporti con i cittadini e con il governo federale solo la lingua propria del territorio: sloveno in Slovenia, macedone in Macedonia e serbo-croato nelle altre repubbliche. Le comunità di minoranza potevano usare nei territori di insediamento la propria lingua nazionale accanto a quella ufficiale della Repubblica federata per tutte le funzioni amministrative ed educative a livello locale. La situazione legislativa garantiva così l'uso di almeno altre nove lingue per scopi ufficiali e di educazione oltre alle tre lingue nazionali: albanese, bulgaro, ceco, italiano, ungherese, rumeno, ruteno, ucraino e turco. (2005, 100)

La nascita di tre Stati all'interno dell'area serbo-croata ha comportato l'adozione, da parte dei relativi governi, di pesanti politiche di *cor-*

⁴ Per ragioni di brevità si tralascia la narrazione delle pur importanti tappe storiche - necessarie per comprendere a pieno il quadro linguistico jugoslavo - che hanno portato alla proclamazione della Repubblica popolare federale di Jugoslavia, avvenuta ufficialmente il 31 gennaio 1946, da parte del nuovo Governo comunista di Tito e alla successiva dissoluzione a seguito dei noti eventi bellici del 1990.

pus planning tese alla differenziazione delle proprie lingue da quella comune. In realtà, è opinione diffusa che le esigue differenze tra le tre lingue standard attuali non pregiudichino di fatto la comunicazione, restando ferma l'appartenenza allo stesso sistema linguistico.

Nello scenario europeo, la storia linguistica dell'irlandese presenta aspetti molto interessanti. Le tappe più significative attraverso cui si è sviluppata la vicenda linguistica dell'irlandese, caratterizzate da una fisiologica contaminazione della lingua, hanno inizio con il processo di cristianizzazione dell'Irlanda a cui seguono le influenze operate delle lingue scandinave e francese. Tali fenomeni non riescono, tuttavia, a comprometterne seriamente la sopravvivenza. Il vero processo di erosione della lingua irlandese ha inizio con il dominio britannico dell'isola, durante il quale è possibile rilevare la sostituzione dell'aristocrazia locale con l'aristocrazia terriera di origine inglese, con la conseguente necessità di dover interagire con un'amministrazione anglofona. Inoltre, al suddetto processo erosivo si aggiunge, in modo decisivo, la forte contrazione demografica, verificatasi a seguito della grande carestia di metà XIX secolo, che riduce drasticamente il numero dei parlanti di lingua irlandese a circa il 12% dell'intera popolazione.

Il declino della lingua storica che ne segue diviene poi elemento di lotta politica per il distacco dal Regno Unito con la conseguente nascita, nel 1921, del nuovo Stato indipendente di Irlanda (cf. Tosi 2017, 226). Tuttavia, come fanno notare Dell'Aquila e Iannàccaro (2004, 136), tale declino, riguardante per la verità anche altre lingue celtiche, più che a specifiche norme vessatorie da parte degli occupanti inglesi, tese a impedire o a scoraggiare l'uso dell'irlandese, che in realtà non sono mai state emanate, si può imputare a una sorta di «suicidio linguistico», strettamente correlato all'indubbio vantaggio economico conseguente dell'uso dell'inglese nei rapporti commerciali. Guadagnata l'indipendenza, si decide che l'irlandese debba essere la lingua nazionale e quella principale nell'uso. Nella pratica, il suo effettivo utilizzo si trova confinato in quelle poche aree rurali e isolate della costiera occidentale dell'isola, vale a dire in quel distretto geografico conosciuto come *Gaeltacht*. Proprio per questa ragione, a supporto della nuova politica linguistica, il neonato governo decide l'apertura di circa 2.000 nuove scuole in cui si insegna l'irlandese come materia di studio obbligatoria. Nel 1937, con l'articolo 8 della Costituzione, l'irlandese viene dichiarato lingua nazionale e prima lingua ufficiale d'Irlanda, mentre l'inglese, anch'esso riconosciuto lingua ufficiale, non è considerato lingua nazionale. Dal 13 giugno 2005 il gaelico irlandese è anche lingua ufficiale dell'Unione Europea, mentre dal 1° gennaio 2007 si cominciano a pubblicare in quella lingua anche certi atti legislativi secondari. I «fattori di primazia dell'idioma locale», puntualizza Tosi (2017, 227), si esauriscono però in tale riconoscimento formale.

Lo stesso dettato costituzionale, laddove statuisce l'utilizzo anche solo di una delle due lingue nelle singole aree, finisce per tradursi in una forma di incentivo all'elusione del bilinguismo appena affermato. A seguire, nel 1945, viene pubblicato l'*Official Standard of Irish Spelling*, all'interno del quale non viene definito, però, alcuno standard orale. Gli assetti politici e socioeconomici, come spesso accade nei territori in cui è presente il bilinguismo, giocano quasi sempre un ruolo determinante nella vicenda linguistica di una comunità. Inoltre, come evidenziano Dell'Aquila e Iannàccaro (2004, 136), quello irlandese rappresenta un plastico esempio della netta distinzione fra le funzioni comunicativa e simbolica del linguaggio. L'inglese diviene la lingua più usata, mentre all'irlandese resta la sola funzione simbolica, la stessa con la quale gli irlandesi successivamente avvertono la lingua inglese, nella sua variante dublinese, come propria e prestigiosa (grazie ai contributi di autori come Swift, Joyce, Yeats, Shaw e Beckett).

Ciò che emerge in modo chiaro nella vicenda irlandese è che gli interventi legislativi, assieme alle iniziative culturali, anche di alto pregio e di una certa efficacia (si pensi alla creazione di una radio esclusivamente in lingua gaelica, *Raidió na Gaeltachta*, a partire dagli anni Ottanta e di una televisione che inizia a trasmettere nel 1961), non bastano, da soli, ad arginare l'inesorabile declino di una lingua. È necessario che ogni politica promozionale tesa alla rivitalizzazione di una lingua sia accompagnata da adeguati provvedimenti di natura socioeconomica. I numerosi e importanti interventi adottati dal governo irlandese hanno prodotto un indubbio aumento delle persone che conoscono l'irlandese che però non ha generato, come invece si sperava, l'atteso ampliamento nel suo uso effettivo in ambito comunicativo.

La situazione nella Repubblica Ceca è solo apparentemente quella in cui un unico dialetto urbano è usato diffusamente in tutta la nazione, poiché in realtà tale dialetto (un po' come nel caso del *Nynorsk* in Norvegia) sembra aver accolto elementi di diversi dialetti cechi (cf. Gammelgaard 1999). Sin dal Risorgimento ceco dei secoli XVIII e XIX, il ceco ha sviluppato una forma scritta fortemente codificata, nota come *spisovná čeština*, che si oppone a una forma di ceco più colloquiale, *hovorová čeština*, sociolinguisticamente sentito come meno prestigioso. Il ceco standard si presenta come un sistema relativamente complesso rispetto alle altre lingue slave. Ciò ha causato l'emergere di diverse varietà nonstandard, che condividono caratteristiche simili, per via del loro legame con l'antico slavo ecclesiastico. Queste varietà vengono fatte confluire nell'*obecná čeština*, cioè 'ceco comune', che è ancora in fase di codifica da parte di alcuni linguisti cechi, nonostante la generale ostilità da parte degli ambienti accademici. Il livello di commutazione di codice tra ceco standard e ceco comune che si registra nei programmi televisivi e nei roman-

zi fa sì che non si possa parlare di uno scenario diglossico (il veda il § 1.1.3), anche perché sempre più spesso il ceco comune si registra in ambiti d'uso alto che sarebbero propri della varietà standard. Ad ogni modo, alcuni linguisti ritengono il ceco comune un interdialeto, a causa del suo uso molto diffuso e delle sue caratteristiche comuni ai dialetti boemi e moravi.

Vale la pena di citare anche il caso di Cipro, in cui convivono due comunità linguistiche sempre più separate, quella greca e quella turca. Si tratta, quindi, di uno Stato in cui ci sono due lingue standard, che hanno come lingua tetto due lingue ufficiali di altri due Paesi europei, la Grecia e la Turchia, ma in cui ciascuna lingua è limitata a parte della popolazione. Özerk (2001) traccia una breve storia dell'insegnamento del greco nelle scuole turche, a segnalare un'asimmetria nella reciprocità dell'insegnamento dell'altrui lingua a tutto vantaggio del greco, usato addirittura come lingua franca in alcune comunità turcofone ed entrato come materia di insegnamento nelle università turcofone agli inizi del XX secolo e fino agli inizi degli anni Cinquanta, quando per motivi politici i rapporti tra le due comunità si inasprirono. La comunità turca arrivò persino a intervenire sulla toponomastica delle città dai nomi greci, sostituendoli (Özerk 2001, 258). La promozione dello studio della lingua inglese nel sistema scolastico turco a scapito di quella greca ha contribuito al progressivo allontanamento delle due comunità. La situazione sociolinguistica di Cipro va quindi ormai analizzata separatamente. Nella parte ellenofona, nel nord dell'isola, si ha diglossia (con greco standard come varietà A e dialetti greco-ciprioti come B), mentre nella parte turcofona, nel sud dell'isola, si ha dialettia diatopica (Dell'Aquila, Iannàccaro 2004, 175).⁵

Infine, riteniamo di particolare interesse concludere questa pur breve panoramica con l'Ucraina, dove l'ucraino è lingua ufficiale e il russo è lingua ufficiale regionale. Poiché l'Ucraina non ha mai avuto una sua propria amministrazione e addirittura sotto l'impero zarista si è vista persino vietare il nome (in favore di *Malorossija* 'Piccola Russia'), il suo risveglio nazionale ottocentesco si basa su sentimenti di differenziazione geografico-culturale, ivi compresa la questione della lingua. Gli argomenti iniziali dei nazionalisti sono la presunta unità della tradizione storica delle diverse regioni del Paese distinta da quella degli altri, in particolare dalla Russia, e successivamente la coscienza dell'esistenza di usi, costumi e letteratura peculiari. Su-

⁵ La dialettia diatopica si differenzia da quella sociale (cf. nota 17) poiché mentre in quest'ultima le differenze linguistiche sono più marcate socialmente, cioè il parlante riconosce nell'interlocutore prima di tutto la sua collocazione sociale (come avviene, ad esempio, nel caso dell'inglese), nel caso della dialettia diatopica, il parlante riconosce nell'interlocutore soprattutto l'origine geografica (come avviene nel caso dell'italiano parlato in Toscana; cf. Dell'Aquila, Iannàccaro 2004, 172).

bito dopo, si passa alla questione linguistica, con l'idea di farle assumere un valore centrale nella costruzione dello Stato e della nazione. Viene rifiutata la denominazione 'piccolo russo' e si adotta sempre più spesso il nome di ucraino. Letterati e poeti lavorano allo sviluppo di una lingua letteraria, fondata sui dialetti centrali delle regioni di Kiev e Poltava.

La nascita e lo sviluppo della lingua ucraina risultano strettamente connessi alle vicende storico-politiche che la vedono egemonizzata dalla Russia sin dal periodo zarista. Numerose e complesse sono le variabili demografiche, etnografiche e politiche che concorrono a delineare il quadro linguistico relativo a questo periodo di transizione che va dall'amministrazione zarista a quella dell'Unione Sovietica. A seguito della dissoluzione dell'impero zarista, nel periodo compreso tra il 1918 e il 1922, coincidente con la temporanea raggiunta indipendenza, il Parlamento, come reazione alle precedenti restrizioni sull'utilizzo della propria lingua, si affretta a proclamare l'ucraino come unica lingua ufficiale. Operazione, quest'ultima, agevolata da una poderosa produzione letteraria e teatrale che, dunque, è alla base della nascita e dell'affermazione della lingua ucraina, la cui normalizzazione era cominciata ad opera dei grammatici ottocenteschi. A tal riguardo, Dell'Aquila e Iannàccaro (2004, 42) sostengono che, proprio per l'apporto dei grammatici normalizzatori, la lingua ucraina «fa riferimento a una forma standard e in un certo senso artificiale».

D'altra parte, nel processo costruttivo della lingua ucraina il peso dell'elemento etnico risulta difficile da definire. Lo scenario linguistico ereditato dall'amministrazione zarista è infatti connotato dai seguenti elementi: l'ucraino si caratterizza per una forte presenza di varianti locali e di dialetti regionali, l'insegnamento di base è svolto in lingua russa, i due idiomi sono imparentati tra loro e, per effetto di tale intreccio di elementi, le persone bassamente scolariizzate come i contadini ucraini sono portati a considerare la parlata materna come un mero dialetto, meno prestigioso rispetto al russo. La definizione della lingua standard ha, dunque, il merito di fungere da referente per i vari dialetti e parlate locali. Secondo Franco (2015, 619), tuttavia, questa situazione ha innescato un altro tipo di fenomeno per il quale «nelle vaste aree di trapasso fra un dominio linguistico e l'altro, non dovevano essere rari i casi in cui l'autopercezione identitaria fosse data da una molteplicità di appartenenze».

Con l'adesione dell'Ucraina all'Unione Sovietica avvenuta nel 1922 si assiste a un cambio di atteggiamento dei russi nei confronti delle differenze linguistiche e culturali: viene ammesso l'uso dell'ucraino anche nella vita amministrativa e scolastica. Nel 1930, con l'avvento del regime staliniano, si determina però un radicale cambiamento del clima politico e culturale per effetto del quale si avvia la centralizzazione amministrativa e culturale dell'URSS che finisce per determinare, a sua volta, un arretramento dell'ucraino nei confronti del russo.

Con la morte di Stalin si registra la fine dell'intensa russificazione e l'inizio di una politica linguistica che prosegue sostanzialmente inalterata fino alla dissoluzione dell'Unione Sovietica. Tale politica prevede il primato formale delle lingue delle diverse repubbliche. Tuttavia, il russo acquista presto lo status di lingua della comunicazione internazionale, che di fatto la rende la lingua dell'apparato amministrativo del Paese, nonostante la costituzione dell'URSS del 1977 non identifichi alcuna lingua statale o ufficiale. Questo primato della lingua russa, alimentato dalla politica sovietica che favorisce le migrazioni interne da una repubblica all'altra dell'Unione, estromette quella ucraina da ogni aspetto della vita sociale (cf. Olszanski 2012, 16).

In conclusione, come è stato possibile notare in questo paragrafo, l'idea che a uno Stato europeo coincida una sola lingua nazionale, eventualmente articolata al suo interno con dei dialetti secondari, è praticamente smentita dalla realtà e, se si pensa ad altri continenti, questa condizione è ancora meno probabile.

2.2 Lo scenario italiano

Come già detto, l'Italia rappresenta uno dei casi più interessanti di rapporto tra lingua standard e dialetti in quanto estremamente ricca in termini di varietà dialettali, da intendere, però, come dialetti primari in senso coseriano (cf. Coseriu 1980). Tuttavia, lo scenario nazionale è tutt'altro che omogeneo. Nell'Italia settentrionale la presenza dei dialetti è più ridotta nell'area occidentale, mentre gode di grande vitalità in quella orientale. Anche nell'Italia meridionale e in Sicilia i dialetti sono ancora piuttosto parlati. Ma in tutte quelle aree in cui si rileva ancora una certa vitalità dei dialetti, questa non è presente in modo uniforme (cf. Alfonzetti 2014). Com'è noto, nei parlanti più giovani delle grandi aree urbane il dialetto ha meno probabilità di essere lingua materna e viene spesso appreso durante gli anni della scolarizzazione, come confermato da Assenza (2009). Un aspetto che ci pare piuttosto rilevante nella questione della vitalità del dialetto è legato a doppio filo all'effetto dato dagli atteggiamenti linguistici nei confronti di molte varietà italo-romanze relegate al ruolo di dialetto (quindi nella sua più recente accezione negativa) dal mancato riconoscimento come lingue minoritarie da parte dello Stato italiano, come vedremo nel § 2.2.1.

1.2.1 Le lingue minoritarie tutelate dalla legge italiana

Le diverse varietà che compongono i tanti scenari linguistici che abbiamo presentato nel capitolo 1 possono essere fatte oggetto di legislazione da parte dei vari ordinamenti, con conseguenze sociolinguisti-

stiche spesso importanti, quali ad esempio il favorire atteggiamenti linguistici negativi verso quelle varietà non tutelate dalla legge, vale a dire non riconosciute come lingue minoritarie. Dal punto di vista dell'azione legislativa, l'attenzione rivolta alle diverse realtà linguistiche si dispone lungo un ampio spettro, in cui il grado minimo, cioè l'assenza di menzione nel corpus legislativo, è rappresentato dai casi del Regno Unito (fino al *Welsh Act* del 1967) e degli Stati Uniti, mentre il grado massimo è rappresentato da casi come quello finlandese, catalano o altoatesino, in cui si ha un corpus legislativo molto articolato che norma ogni aspetto dell'uso delle lingue. Tuttavia, come notano Dell'Aquila e Iannàccaro (2004, 103), anche la mancata regolamentazione giuridica della realtà linguistica, e conseguentemente il delegare alle consuetudini sociali i rapporti tra le varietà linguistiche compresenti in una comunità, più che segnalare disinteresse per la questione, può costituire essa stessa una scelta politica precisa.

Nel caso dell'Italia, la legge 15 dicembre 1999, nr. 482, intitolata «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» (d'ora in avanti legge 482), introduce nell'ordinamento giuridico una disciplina organica di tutela delle lingue e delle culture minoritarie storicamente presenti nel Paese, e più specificamente delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo (cf. Orioles 2003; Piergigli 2001). Tale legge è stata varata in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche» e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei, tra cui, in particolare, quelli sanciti dalla «Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali» (STE - Trattato nr. 157), approvata dal Consiglio europeo il 1° febbraio 1995, ratificata dall'Italia il 3 novembre 1997 ed entrata in vigore il 1° marzo 1998, e dalla «Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie» (STE - Trattato nr. 148), approvata dal Consiglio europeo nel 1992 ed entrata in vigore nel 1998.

Il quadro normativo si è completato successivamente con l'approvazione del Regolamento di attuazione della legge 15 dicembre 1999, nr. 482 intitolata «Norme di tutela delle minoranze linguistiche e storiche» con D.P.R. 2 maggio 2001, nr. 345 e con la successiva legge 23 febbraio 2001, nr. 38 «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia», la cui approvazione, come precisato nel III Rapporto della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, anno 2009 - si è resa necessaria per uniformare le misure di tutela di tale minoranza nella maggior parte delle province di quella regione, alcune delle quali godevano già di un regime di tutela particolare derivante da accordi internazionali (vi si farà riferimento più avanti).

Da notare che presupposto richiesto per il riconoscimento e la tutela accordata a una minoranza è quello della delimitazione territoriale, poiché il diritto all'uso della lingua nei confronti della Pubblica Amministrazione, il diritto all'istruzione e l'accesso ai media riconosciuti dalla legge 482 (art. 4) possono esplicarsi soltanto in un ambito territoriale definito e su richiesta delle minoranze stesse attraverso un terzo dei consiglieri, ovvero del 15% della popolazione residente. Per quanto riguarda le lingue dei Rom e dei Sinti, non rientranti nella legge 482, l'apposito Comitato di esperti ritiene che esse potranno comunque beneficiare della protezione prevista dalla Convenzione quadro, sopra descritta.

Ciò ricordato, rimane ancora da capire quali siano le ragioni per le quali l'Italia abbia, da un lato, ratificato detta Convenzione quadro, sottoscritto la Convenzione ONU per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziali (CERD), aderito in qualità di Stato membro dell'OSCE (Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa) alle relative istituzioni, tra le quali l'ODIHR (Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani), mentre, dall'altro, si attardi ancora oggi a ratificare la citata Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie.

La legge 482, pur rappresentando sicuramente una tappa fondamentale nel nostro ordinamento giuridico in materia di tutela delle lingue minoritarie, è stata fatta oggetto di numerose critiche sia sotto il profilo giuridico sia sul piano meramente linguistico. Prima di trattare tali aspetti, riteniamo opportuno fare dei brevi cenni ai trattati del Consiglio europeo. La *ratio* sottesa alla Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali è correlata, come suggerisce il titolo, alla protezione delle minoranze nazionali presenti nei territori degli Stati membri, attraverso la promozione di un'eguaglianza piena ed effettiva tra le medesime. I principi fondamentali a cui questo importante trattato europeo fa riferimento interessano, per l'appunto, le persone appartenenti alle minoranze nazionali, propugnando la libertà di riunione pacifica, di associazione, di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, l'accesso ai media, nonché le libertà linguistiche, di educazione e di cooperazione transfrontaliere. Sebbene il trattato non preveda nello specifico linee guida in ordine agli interventi da attuare, esso ha il grande merito di aver indotto gli Stati membri a un cambio radicale di prospettiva rispetto al vecchio paradigma 'uno Stato, una nazione, una lingua'.

La Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, sottoscritta dall'Italia nel 2000 (ma ad oggi non ancora ratificata) elenca una serie di norme attuative finalizzate all'implementazione del plurilinguismo nei vari settori della pubblica amministrazione e dell'educazione dei Paesi che la sottoscrivono. In essa vengono indicate misure e interventi volti ad agevolare l'uso delle lingue regionali o di minoranza nei vari settori della vita pubblica quali l'insegnamento,

la giustizia, la pubblica amministrazione e i servizi pubblici, i media, le attività e le strutture culturali, la vita economica e sociale e gli scambi transfrontalieri. L'adesione alla Carta comporta l'impegno degli Stati aderenti all'applicazione di almeno 35 paragrafi scelti tra le misure ivi proposte di cui un numero minimo deve essere scelto tra quelle considerate più stringenti, una delle quali deve essere obbligatoriamente applicata. Gli Stati possono scegliere, ad esempio, di garantire l'istruzione primaria o secondaria nelle lingue regionali o minoritarie, oppure prevedere unicamente l'insegnamento di tali lingue. Possono scegliere di facilitare la creazione di una emittente radiofonica o televisiva in una lingua regionale o minoritaria (cf. Toso 2008a), oppure semplicemente decidere di incoraggiare la diffusione di programmi in tale lingua da parte di emittenti radiofoniche o televisive già esistenti. Tali misure devono inoltre specificare, all'atto della ratifica, a quale lingua regionale o di minoranza, parlata in tutto o in una parte del suo territorio, si applicano le disposizioni scelte.

L'applicazione della Carta è controllata da un Comitato di esperti che è incaricato di esaminare i rapporti periodici presentati dagli Stati aderenti. L'approvazione e la successiva sottoscrizione da parte dell'Italia di tali fondamentali trattati europei e degli obblighi che ne conseguono, avvenuti più di vent'anni fa, spiegano solo in parte le ragioni alla base del lungo lasso di tempo (oltre mezzo secolo) occorso per l'adozione in Italia di una legge quadro attuativa dei principi costituzionali correlati alla tutela dei diritti delle minoranze linguistiche e segnatamente di quello previsto dal richiamato articolo 6, la cui previsione (cf. Stolfo 2009, 18) «ha radici storiche e giuridiche molto chiare e molto forti». Sul piano storico, precisa lo studioso, viene marcata una netta discontinuità con l'ideologia del precedente regime fascista (cf. anche De Mauro 2014; Pizzoli 2018), che aveva oppresso e discriminato i cittadini italiani appartenenti a minoranze linguistiche, con metodi definiti incompatibili con i principi di libertà e di democrazia, in modo non dissimile da quelli utilizzati dal precedente Stato liberale.

Riguardo agli aspetti politici e giuridici, la tutela delle minoranze linguistiche si ricollega a principi democratici quali eguaglianza, libertà, non discriminazione e rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo. È opinione acclarata dai maggiori giuristi che l'articolo 6 della Costituzione, che sancisce uno dei diritti fondamentali dell'uomo, non rappresenti un principio giuridicamente isolato. Esso è infatti strettamente connesso ad altri principi fondamentali e inalienabili sanciti dagli articoli 2 e 3 della Carta Costituzionale da cui origina per divenirne una forte riaffermazione. Infatti, il principio sancito dall'articolo 2 recita «La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità».

Appare abbastanza evidente che tra le ‘formazioni sociali’ rientrano a pieno titolo anche la comunità linguistica e la comunità territoriale d’appartenenza, nella quale si usano tradizionalmente anche lingue diverse da quella italiana. Lo stesso tipo di connessione, che i giuristi definiscono di tipo rafforzativo, lo possiamo riscontrare con il principio sancito dall’articolo 3 della Costituzione:

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Si capisce, dunque, che non solo viene affermato il principio di eguaglianza tra tutti i cittadini senza distinzione, tra l’altro, di ‘lingua’, ma si affida alla Repubblica il compito di rimuovere ogni ostacolo di carattere economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza tra i cittadini, impedisca il pieno sviluppo della persona umana. La legge 482 è considerata da molti, al di là delle polemiche che ne sono seguite, una vera svolta del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela delle minoranze linguistiche. Per agevolare la comprensione delle dinamiche storico-politiche che hanno portato alla sua approvazione, riteniamo utile fare un passo indietro e fornire brevi cenni sul quadro legislativo preesistente e sul percorso politico-amministrativo intrapreso dai vari governi che si sono succeduti nel tempo.

Agli inizi degli anni Settanta, il Parlamento, per attuare la tutela delle minoranze, nominò un ‘comitato di tre saggi’ a cui delegò il riconoscimento delle comunità costituenti minoranze linguistiche, motivandone l’inclusione. I designati furono i linguisti Tullio De Mauro e Giovan Battista Pellegrini e il costituzionalista Alessandro Pizzorusso. Sino ad allora, gli atti giuridici in materia di tutela delle minoranze linguistiche erano legati a un discreto numero di decreti e accordi internazionali e ad alcune norme emanate dalle regioni d’Italia in cui vivevano le comunità di lingua minoritaria. Come puntualmente riportato da Stolfo:

L’accordo di Parigi, concluso il 5 settembre 1946 dal Presidente del consiglio italiano Alcide De Gasperi e dal Ministro degli esteri austriaco Karl Gruber, è così la base della tutela dei germanofoni sudtirolesi e in parte anche dei ladini della provincia di Bolzano (ma non di quelli della provincia di Trento), sviluppata dallo Statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige del 1948

e, soprattutto, da quello riformato a fine anni sessanta e approvato con decreto del Presidente della Repubblica nel 1972. Il riconoscimento in Valle d'Aosta del francese (ma non del franco-provenzale, né della lingua dei walser) è invece garantito nello Statuto regionale, in cui è prevista per esempio la sua parificazione con l'italiano, che è conseguenza del Decreto legislativo luogotenenziale n. 545 del 7 settembre 1945, emanato per sventare la minaccia del separatismo valdostano e dell'annessionismo francese. Ha la stessa natura la tutela garantita sino alla fine del secolo scorso solo a una parte della sola minoranza linguistica slovena (ma non i friulani e i germanici) del Friuli-Venezia Giulia - quella presente nelle province di Gorizia e Trieste (ma non quella in provincia di Udine) - poiché deriva da trattati internazionali e accordi bilaterali, come il Trattato di pace del 10 febbraio 1947, il Memorandum di Londra del 1954 e il più recente Trattato di Osimo, siglato nel 1975 da Italia e Jugoslavia e confermato successivamente da Italia, Slovenia e Croazia. (Stolfo 2009, 20)

Successivamente, per un lungo periodo, l'attività parlamentare dello Stato italiano è stata caratterizzata da un atteggiamento a dir poco ambiguo: attento e scrupoloso nei confronti dei gruppi linguistici riconosciuti con i suddetti trattati internazionali, stipulati non senza pressioni esterne, e quasi di completo disinteresse rispetto alle minoranze linguistiche presenti nel territorio ma non riconosciute come tali. Contro tale atteggiamento, certamente iniquo, a partire dagli anni Sessanta si registrarono numerose iniziative e mobilitazioni tutte tese a ottenere l'applicazione di quanto postulato dall'articolo 6 della Costituzione. Particolarmente attive furono le comunità sarda, friulana, slovena (il cui obiettivo era l'estensione alla provincia di Udine delle garanzie previste a Trieste e nel Goriziano cui si è appena accennato), albanese, ladina e occitana. Questo attivismo diede vita alla presentazione di numerosi disegni e proposte di legge, fatti naufragare prima ancora che potessero approdare nelle sedi delle Commissioni o delle Aule parlamentari. La richiesta di alcuni deputati di far inserire nella legge dei riferimenti relativi all'introduzione di misure dirette ad assicurare, anche attraverso l'uso di frequenze dedicate, la diffusione di alcune lingue minoritarie quali ad esempio quella friulana e quella sarda contribuirono ad accrescere resistenze che, per altre motivazioni, erano già forti.

C'è da dire, peraltro, che queste istanze assolutamente legittime in forza dei principi sanciti dalla richiamata convenzione quadro verranno poi recepiti nell'articolo 12 della legge 482, che prevede l'obbligo per il servizio pubblico radiotelevisivo, vale a dire la Rai, di assicurare, all'interno di apposite convenzioni stipulate con il Ministero delle Comunicazioni, l'emissione di programmi e trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela. Fatta eccezione per le comu-

nità che avevano già ottenuto le trasmissioni nella loro lingua, quali ad esempio quelle germanofone, francofone, slovene e ladine, in forza di altre leggi, per le restanti minoranze linguistiche questa forma di tutela, sebbene inderogabile, è rimasta sostanzialmente inapplicata. L'accidentato percorso parlamentare, caratterizzato da una dura opposizione di natura preminentemente ideologica, che ha portato all'approvazione della legge 482 può essere sinteticamente riepilogato nelle seguenti tappe. Il 6 febbraio 1985 un testo coordinato, sintesi delle proposte ripresentate varie volte, approda in commissione affari istituzionali per essere approvato un paio di mesi dopo. Occorreranno ancora un paio di anni perché tale proposta giunga in aula e, sebbene la Camera nel 1991 l'avesse approvato integralmente, l'intero articolato viene affossato in Senato, dove invece si considerava il riconoscimento della pluralità linguistica come una sorta di attentato all'unità nazionale. Bisognerà attendere, infine, ancora otto anni, spinti anche dalle nuove norme europee, perché i due rami del parlamento il 25 novembre 1999 giungano al definitivo voto di approvazione della legge. Come è possibile ricavare dal dossier nr. 493 del Senato (17a legislatura), la legge 482 «delimita un perimetro a numero chiuso di minoranze linguistiche, oggetto della tutela in essa prevista in base al loro storico radicamento».

I raggruppamenti linguistici in esame sono i seguenti:

1. Albanesi (Arbëresh), i quali sono presenti in Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata, Puglia, Sicilia, a seguito di migrazioni svoltesi tra la metà del XV secolo, dopo la conquista da parte ottomana di Costantinopoli del 1453, e la metà del XVIII secolo;
2. Catalani, presenti ad Alghero dal XIV secolo, dopo che Pietro IV d'Aragona, sconfitta la flotta genovese, deportò o mise in fuga gli abitanti sardi e genovesi, favorendo una massiccia migrazione di persone provenienti dalla Catalogna;
3. Croati, concentrati attualmente nei Comuni di Acquaviva Collecroce, Montemitro e San Felice del Molise, per effetto di migrazioni del XVI secolo, come per gli albanesi originate dall'avanzata balcanica degli Ottomani;
4. Ellenofoni, presenti in Calabria, dove si parla il dialetto greco-calabro o grecanico, e in Puglia, soprattutto nell'isola linguistica denominata Grecia salentina, dove si parla il griko (o grico);
5. Francofoni, la cui distribuzione va distinta in base alle sue varianti: a) il patois o arpitano (parlato dai franco-provenzali che vivono nella Valle d'Aosta e in vallate piemontesi in provincia di Torino, contigue al territorio vallesano, in Svizzera, e savoiaro, in Francia, e rinvenibile anche nei Comuni pugliesi, in provincia di Foggia, di Faeto e Celle San Vito, la cui popolazione discende da una immigrazione databile al XIII o

- XIV secolo; b) l'occitano, o lingua d'oc o provenzale, presente in valli del Piemonte, tra Torino e Cuneo, nella provincia di Imperia e in quella di Cosenza, nel Comune di Guardia Piemontese, ove affluirono superstiti delle persecuzioni delle colonie valdesi di Bobbio Pellice;
6. Friulani, secondo alcune ipotesi per effetto della romanizzazione dei Carni, popolazione del gruppo celtico anticamente abitante quei territori;
 7. Germanofoni, la cui distribuzione, come per i francofoni, va distinta in base alle sue varianti: a) i Carinziani, dopo la colonizzazione bavarese dell'arco alpino dei secoli X-XIII, con idioma simile a quelli di là del crinale delle Alpi Carniche, parlato in Friuli-Venezia Giulia, in provincia di Udine, nelle *insulae* linguistiche di Sauris e Timau, o al confine con l'Austria e la Slovenia nella Val Canal, o in Veneto, nel Comune di Sappada; b) i Cimbri, presenti in Trentino, a Folgaria, Lavarone e Luserna, o nei cosiddetti Sette Comuni dell'altopiano di Asiago, e nella Lessinia, in provincia di Verona; c) i Mocheni, comunità insediatasi nella valle del torrente Fersina; d) i Tedeschi, presenti nel Trentino-Alto Adige/Süd Tirol, nel quale risiede il gruppo linguistico tedesco, che è quello maggioritario nella provincia di Bolzano; e) i Walser, discendenti da pastori e contadini alemanni che nell'VIII secolo risalirono l'Oberland bernese per stabilirsi nell'alta Valle del Rodano (detta Vallese, donde walser) e, poi, nel XII secolo, in Italia, stabilendosi attorno al Monte Rosa, ed oggetto di previsione di una legge costituzionale del 1993 che ha introdotto nello Statuto della Valle d'Aosta l'articolo 40-bis, il quale riconosce alla minoranza walser una specifica tutela, comprendente anche l'insegnamento nella lingua materna;
 8. Ladini, per i quali si rinvia al dossier nr. 452 del Senato 17a legislatura;
 9. Sardi, la cui lingua, secondo alcuni studiosi, è quella che ha conservato più del latino, peraltro ripartibile nelle varianti linguistiche campidanese e logudorese;
 10. Sloveni, presenti in Friuli-Venezia Giulia nella fascia frontaliere che va da Muggia a Tarvisio, nella Val Canale, nella Valle di Resia, nelle valli del Natisone in provincia di Udine, a Gorizia, in varie località in provincia di Trieste.

Coerentemente con gli impegni assunti dallo Stato italiano con la ratifica nel 1997 della Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali, la legge 482 fornisce la prima vera risposta alle istanze e alle lotte per il riconoscimento della diversità linguistica in Italia e per la tutela del diritto alla lingua per quasi tre milioni di cittadini italiani. Tra i fattori che hanno contribuito al ritardo nell'approvazio-

ne della legge può essere incluso anche l'accesso confronto tra i sostenitori della tutela delle minoranze linguistiche e i politici ideologicamente contrari a qualsiasi forma di effettiva attuazione dell'articolo 6 della Costituzione. Questa contrapposizione ha finito anche per influire sulla forma e sulla sostanza dei provvedimenti con cui si è giunti ad attuarli. Ciò è evidente anche nel testo della legge nel cui articolo emerge, da un lato, l'attenzione nei confronti delle azioni da mettere in campo per tutelare le minoranze linguistiche (quali l'insegnamento delle lingue nelle scuole, l'ampliamento dell'offerta formativa nelle università, l'uso delle lingua minoritaria negli organi collegiali e nella pubblica amministrazione, l'adeguamento dei toponimi della segnaletica statale, le trasmissioni radiotelevisive in lingua, il finanziamento di attività a salvaguardia della lingua e la creazione di istituti specializzati), dall'altro, l'eco delle tensioni e delle contrapposizioni che si sono avute in sede di discussione e votazione in Parlamento. Emblematica, a tal riguardo, è la formulazione dell'articolo 1 che, al comma 1, recita «La lingua ufficiale della Repubblica è l'italiano».

Ora, sembra quanto meno pleonastico che proprio il primo articolo di una legge per la tutela delle minoranze debba ribadire l'ovvio, cioè che l'italiano sia la lingua ufficiale dell'Italia senza che alle lingue minoritarie vengano date la stessa importanza e gli stessi diritti e, dunque, anche l'ufficialità della lingua nei territori del loro insediamento. Infatti, al comma 2 dello stesso articolo, si parla solo di 'valorizzazione' delle lingue e non di pari dignità e di pari diritto, lasciando trapelare, in modo evidente, l'indirizzo discriminatorio della legge nei confronti delle lingue minoritarie e dei cittadini che fanno parte di una comunità di lingua minoritaria. Date queste premesse, non è difficile immaginare che l'adozione di questo primo importante provvedimento legislativo, giunto in porto dopo le lunghe e travagliate circostanze prima ricordate, non ha mancato di suscitare, sin dal suo esordio, pesanti critiche riguardo alla reale efficacia delle scelte operate dal legislatore. A tal riguardo Toso fa rilevare che, con argomentazioni non molto dissimili, sia pure con toni diversi, illustri linguisti hanno manifestato le proprie perplessità facendo emergere parecchie criticità della legge:

Lo ha fatto tra gli altri, con garbo e finezza, Tullio Telmon in un suo saggio (Telmon 2007, ma si veda anche Telmon 2006a) nel quale le 'positività' della 482 vengono messe a diretto confronto con le 'negatività', ed è un confronto impietoso; lo ha fatto in più occasioni Vincenzo Orioles con grande precisione (si veda ad es. Orioles 2007), ma insomma, sarebbe inutile riportare un elenco delle prese di posizione e dei rilievi [...] che a meno di dieci anni dall'approvazione del testo di legge consentono ormai di parlare apertamente, credo, di un vero e proprio fallimento della tutela delle minoranze linguistiche in Italia. Un fallimento che riguarda, sia

chiaro, le iniziative legate alla 482 e ad alcuni provvedimenti da essa ispirati, perché fortunatamente diversi processi già in corso all'atto dell'approvazione della legge sono andati avanti [...] e altri si sono affermati indipendentemente da essa, se non addirittura a dispetto di essa: e mi riferisco ad es. alla tenuta della ladinità tirolese malgrado il tentativo di stemperarne l'originalità di minoranza 'nazionale' in un quadro più sfuocato, o alla straordinaria intelligenza con la quale la minoranza tabarchina, incredibilmente 'esclusa dall'arca' ha voluto e saputo fare da sola, elaborando nel suo seno modelli oggi portati a esempio di una corretta didattica dell'alloglossia. [...] Molteplici le cause di tale fallimento. È emersa anzitutto come era prevedibile, la gravità di un equivoco di fondo che ha ispirato il testo di legge: la confusione del concetto di 'minoranza linguistica' con quello di 'minoranza nazionale'. Una simile impostazione non rende conto in particolare del fatto che un senso di appartenenza *linguistica* differenziato rispetto a quello della restante popolazione non è sufficiente a definire di per sé una diversa identità *nazionale*. (Toso 2008b, 166-7)

Va detto, peraltro, che le critiche rivolte alla legge 482 provengono da settori differenti. Oltre agli ambienti culturali e accademici e ai linguisti e giuristi interessati all'argomento, è possibile ritrovarle, infatti, presso le istituzioni europee, le quali contestano ad esempio l'esclusione di alcuni gruppi minoritari, come Rom, Sinti e Camminanti, dai provvedimenti di tutela. Sul banco degli imputati finiscono, oltre alla scelta poco obiettiva delle dodici minoranze, di cui all'articolo 2 della legge, anche il criterio di scelta di quei comuni che pur non rientrando nelle aree abitate dai gruppi linguistici ne richiedono, su istanza dei cittadini, il riconoscimento.

Su questo specifico punto, tuttavia, vale a dire riguardo alla procedura prevista dalla legge per la definizione degli ambiti territoriali per l'individuazione delle realtà minoritarie, non tutti i giuristi propendono per la negatività della norma. Il costituzionalista Trabucco, infatti, valutando in particolare gli aspetti legislativi della 482, sottolinea che

Con questa procedura si sostanzia un atteggiamento mai venuto meno, ossia l'opportunità di legare il tema dell'identità linguistica e culturale a quello del decentramento territoriale. Inoltre, va ricordato come la legge, eliminando il presupposto della dichiarazione di appartenenza al gruppo linguistico ha sicuramente consentito, a mio avviso, di allargare la partecipazione democratica alla procedura d'identificazione delle minoranze e dei corrispondenti contesti territoriali anche a cittadini non appartenenti ad una determinata cultura minoritaria, ma egualmente animati dal desiderio di collaborare alla sua salvaguardia e protezione. (Trabucco 2008, 72)

Aggiungiamo che, anche sul piano sociolinguistico, ci sono studiosi che tracciano un bilancio della legge complessivamente positivo. De Renzo, ad esempio, sostiene che

dopo oltre cinquant'anni hanno preso una prima consistenza normativa i principi di parità linguistica e di tutela delle minoranze esplicitamente indicati negli artt. 3 e 6 della Costituzione. [...] In questa direzione la legge n. 482 del 1999, la cui applicazione sta fornendo riscontri positivi, individua correttamente i campi in cui può essere attuata la tutela e la promozione delle minoranze (pubblica amministrazione, stampa, televisione, radio, editoria, scuola), e sancisce il principio del diritto all'uso della lingua nella scuola, negli atti ufficiali e nei mass-media. Tale individuazione non è cosa da poco: come ricordano studi e ricerche sull'argomento, si tratta di campi strategici per la tutela attiva e la valorizzazione delle lingue e delle culture di minoranza. (De Renzo 2008, 50, 61)

Rimane comunque innegabile che la citata procedura per la delimitazione delle aree delle minoranze linguistiche, da tutelare e valorizzare, sganciata da uno studio preliminare del contesto sociolinguistico ad opera degli specialisti del settore, potrebbe incoraggiare un uso strumentale da parte dei comuni attratti spesso più dai vantaggi economici concessi dalla norma che da specifici interessi di tutela e di valorizzazione.

Tornando in tema di criticità rilevate sul testo della legge, Toso segnala che

per di più, il testo di legge non solo sancisce e istituzionalizza appartenenze non necessariamente condivise, ma implica anche una normalizzazione arbitraria degli usi linguistici tradizionali allo scopo di soddisfare determinate funzioni che non risolvono certamente il problema di una pratica orale diffusa, senza peraltro chiarire le modalità dei processi implicati da tale normalizzazione; confonde sotto denominazioni generalistiche situazioni non comparabili dal punto di vista identitario e degli usi sociali di idiomi variamente collocati dal punto di vista standardologico e sociolinguistico; esclude deliberatamente situazioni tipiche di minorità linguistica delle quali la consistenza demografica, la vitalità culturale e il livello di autocoscienza comunitaria sono palesi; instaura, a parità di situazione sociolinguistica, discriminazioni incomprensibili a chi non sappia interpretare le considerazioni (ormai obsolete) che hanno portato all'accoglimento del franco-provenzale o del friulano come lingue minoritarie e all'esclusione, citando a caso, del siciliano o del veneto; determina secondo criteri impressionistici e di comodo il senso di appartenenza linguistica delle comunità; attua forme di presunta valorizzazione che ri-

guardano usi completamente avulsi dalla realtà sociolinguistica e storico-linguistica e dalle esigenze dei parlanti; è reticente per quanto riguarda il rilancio della pratica effettiva degli idiomi negli usi parlati; minimizza il ruolo della ricerca scientifica privilegiando iniziative di carattere volontaristico il cui sostegno appare spesso legato ai rapporti di solidarietà venutisi a creare tra associazionismo locale e centri di potere politico, e così via. Tuttavia la 482 continua a costituire l'unico provvedimento-quadro in materia, e una sua revisione o riformulazione pare allo stato attuale difficilmente praticabile anche per via degli interessi politici ed economici che sono venuti col tempo sedimentandosi intorno al testo legislativo: non è casuale in proposito che anche la più recente proposta di legge in merito alla ratifica della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie da parte italiana prenda le mosse proprio dall'enumerazione, imprecisa e per certi aspetti contraddittoria, delle 'minoranze linguistiche' ammesse a tutela. Sembra insomma che i danni arrecati da questa legge al patrimonio linguistico storico italiano siano destinati a perpetuarsi, contribuendo in maniera decisiva alla crisi di un panorama idiomattico di eccezionale valore culturale, sul cui destino finale appare sempre più urgente interrogarsi. (Toso 2008b, 167-8)

Come si ricorderà dal capitolo 1, quella della distinzione netta tra lingua e dialetto è un'operazione linguistica alquanto insidiosa. Questa difficoltà è riscontrabile anche a livello giuridico. Infatti, gli organismi legislativi, in fase di adozione delle norme riguardanti le politiche di tutela delle minoranze linguistiche del proprio territorio, hanno quasi sempre preferito privilegiare più gli aspetti di natura ideologica che non quelli propriamente linguistici. A tal riguardo, Toso sostiene che

per 'minoritario' si dovrebbe intendere, in Italia, qualsiasi gruppo di parlanti che praticano un idioma diverso da quello ufficiale, e quindi anche i dialettofoni: tale è l'interpretazione che dell'articolo 6 della Costituzione - «la Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche» - era solito dare Tullio De Mauro ricordando il compito della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli» che impediscano la piena realizzazione dell'eguaglianza, quantomeno formale, di tutti «senza distinzione [...] di lingua» (cf. De Mauro 2001, 11), e quindi, come scriveva già nel 1992 Giovanni Ruffino, i parlanti di «ogni idioma parlato sul territorio della Repubblica» stessa (cf. Ruffino 1992, 10). (Toso 2019, 402)

L'esclusione, ad esempio, del siciliano o del veneto dalle dodici popolazioni linguistiche minoritarie individuate dalla legge 482 del 1999, risente anche di questa difficoltà e cioè di poter considerare queste

ultime come lingue e non come dialetti dell'italiano. A proposito del siciliano, persino Dante Alighieri nel suo *De vulgari eloquentia* 1 XII 2, come riporta Krefeld, scriveva

Et primo de siciliano examinemus ingenium, nam videtur sicilianum vulgare sibi famam pre aliis asciscere, eo quod quicquid poetantur Ytali sicilianum vocatur, et eo quod perplures doctores indigenas invenimus graviter cecinisse: puta in cantionibus illis, *Anchor che l'aigua per lo foco lassi*, et *Amor, che lungiamente m'ài menato*.

E per prima cosa facciamo un esame mentale a proposito del siciliano, poiché vediamo che il volgare siciliano si attribuisce fama superiore a tutti gli altri per queste ragioni: che tutto quanto gli Italiani producono in fatto di poesia si chiama siciliano; e che troviamo che molti maestri nativi dell'isola hanno cantato con solennità, per esempio nelle famose canzoni *Anchor che l'aigua per lo foco lassi* e *Amor, che lungiamente m'ài menato*. (Krefeld 2010, 484)

Va detto però che Krefeld (2010, 483) tiene a precisare che l'aggettivo *sicilianum* usato da Dante «si riferisce genericamente alla letteratura e alle condizioni politico-culturali del regno svevo in cui essa è stata prodotta: le poesie erano definite come *siciliane* esclusivamente perché venivano scritte nel Regno di Sicilia». Anche se, aggiunge Krefeld (2010, 484), nel riportare alcuni versi di Guido delle Colonne, Dante sembra riferirsi invece proprio alla lingua. Certamente il siciliano a cui Dante faceva riferimento non era quello della parlata popolare, le cui caratteristiche fonologiche lo rendevano, a suo dire, molto lento, bensì quello degli stilisti e dei poeti della scuola siciliana, che aveva raggiunto il massimo splendore alla corte di Federico II e, successivamente, di suo figlio Manfredi.

Le diverse leggi regionali che sono andate a comporre sia pure lentamente il panorama normativo italiano in materia di tutela e valorizzazione di lingue e culture delle minoranze vogliono essere la risposta dei territori, dove risiedono i gruppi minoritari, all'atteggiamento riottoso di molti governi rispetto al pieno riconoscimento dei diritti di quelle comunità. Così è avvenuto, ad esempio, con l'approvazione della legge regionale 30 ottobre 2003, nr. 15 «Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche della Calabria» ovvero con la legge regionale 13 aprile 2007, nr. 8 «Contributi tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale veneto» o, ancora, con la legge regionale 7 aprile 2009, nr. 11 «Valorizzazione e promozione della conoscenza del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte» modificata con legge regionale nr. 20 del 25 ottobre 2016, nonché con la legge regionale del Friuli-Venezia Giulia nr. 10 del 9 marzo 1988, superata dalla legge nr. 15 del 22 marzo 1996 intitolata

«Norme per la tutela e la promozione della lingua e cultura friulana e istituzione del servizio per le lingue regionali».

Anche la Sicilia ha ritenuto di dover sopperire al mancato inserimento del siciliano tra le minoranze linguistiche nazionali oggetto di tutela dalla richiamata legge 482 con l'approvazione della legge regionale 31 maggio 2011, nr. 9, intitolata «Norme sulla promozione, valorizzazione e insegnamento della storia, della letteratura e del patrimonio linguistico siciliano nelle scuole», pubblicata sulla G.U.R.S. 3 giugno 2011, nr. 24 (cf. Paternostro, Pinello 2013, 40). Tale legge è stata preceduta da una legge consimile ossia dalla legge regionale 6 maggio 1981, nr. 85, denominata «Provvedimenti intesi a favorire lo studio del dialetto siciliano nelle scuole dell'Isola». In realtà, tra le due leggi sopra citate, l'Assemblea Regionale Siciliana ne aveva approvata un'altra, vale a dire la legge regionale 9 ottobre 1998, nr. 26 intitolata «Provvedimenti per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e linguistico delle comunità siciliane di origine albanese e delle altre minoranze linguistiche. Contributi alle province regionali per la gestione di corsi di laurea. Incremento del contributo di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1980, nr. 52». Quest'ultima, però, è stata pesantemente mutilata e pertanto resa sostanzialmente non operativa dal Commissario di Stato per la Regione Sicilia che ha impugnato ben nove dei diciassette articoli che la compongono, facendo sì che si dovesse attendere l'approvazione della legge statale per consentirne la piena attuazione.

Le diverse denominazioni che contraddistinguono le leggi regionali approvate rispettivamente nel 1981 e nel 2011 sono emblematiche dei differenti presupposti normativi e degli obiettivi correlati alle norme medesime. Come puntualmente segnalato da Ruffino (2012), a differenza della citata legge del 1981, la legge regionale 9/2011, tenendo conto del mutato contesto sociolinguistico, considera congiuntamente gli aspetti linguistici, storici e letterari. Il nuovo contesto è caratterizzato da un discreto affievolimento della cultura dialettale bilanciato, in un certo senso, dal placato sentimento antidialettale, conseguente verosimilmente alla maggiore diffusione della conoscenza e dell'uso della lingua italiana. L'estrema sobrietà della legge 9/2011, costituita da soli quattro articoli, non deve trarre in inganno circa il carattere innovativo delle finalità che invece intende perseguire. Se con la citata legge del 1981 l'attenzione era sostanzialmente rivolta, come si evince dall'enunciato dell'articolo 1 della stessa, «alla promozione dello studio e della conoscenza del dialetto siciliano da parte degli studenti e dei cittadini», con la legge 9/2011, come emerge chiaramente dalle sue linee guida,⁶ il focus dell'azione

⁶ Tali linee guida sono state redatte dall'Assessorato regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale, in collaborazione con le Università Siciliane e dei Cen-

normativa viene spostato non più sull'acquisizione e lo studio grammaticale del dialetto, ma sulla possibilità di cogliere i nessi tra lingua, storia, letteratura, attraverso la guida di referenti istituzionali e scientifici. Tutto ciò evitando di innalzare steccati identitari che possano, sia pure indirettamente, rispolverare anacronistici miti indipendentisti o mettere in discussione la proiezione nazionale e sovranazionale che è presupposto di crescita della società civile.

Si legge ancora nelle suddette linee guida che

[1]a riflessione sul dialetto e sul patrimonio linguistico regionale non dovrà essere relegata ai margini dell'attività didattica, ma occorrerà privilegiare il concetto ampio di 'variazione' - nel tempo, nello spazio, nella società. Soltanto così si potrà entrare nelle pieghe dei rapporti 'lingua-dialetto' e delle grandi dinamiche linguistico-culturali tuttora presenti in Italia e in Sicilia, e potranno essere colte le linee di continuità nella diversità, anche muovendo dalla più piccola, appartata e arcaica delle parlate locali, sino alle forme più avanzate della comunicazione.

Giova ricordare, inoltre, che gli indirizzi operativi delle citate linee-guida, unitamente alle modalità di svolgimento e all'individuazione dei destinatari e delle istituzioni pubbliche (le scuole di ogni ordine e grado) coinvolti nel processo attuativo della norma, sono stati modulati sulla concezione policentrica della storia linguistica italiana, in base alla quale i dialetti o anche le lingue minoritarie non hanno quasi mai vissuto in perfetto isolamento ma, per effetto di un naturale processo di contaminazione, sono penetrati nella lingua contribuendo notevolmente al suo arricchimento.

tri studi siciliani specializzati nella ricerca filologica e linguistica e approvate con Deliberazione nr. 376 del 12 ottobre 2018 della Giunta Regionale del Governo siciliano.

